

REGOLAMENTO (CE) N. 97/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2009

che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda l'uso del modulo flessibile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Il modulo flessibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) del regolamento (CE) n. 295/2008 è utilizzato per produrre statistiche relative all'accesso delle imprese al finanziamento. Il campo di applicazione della raccolta di dati è costituito da imprese non finanziarie con 10-249 addetti nel 2005 e ancora attivi nel 2008, che impiegano 10 o più persone nel periodo di riferimento di cui all'articolo 6; le subpopolazioni sono rappresentate da imprese in forte espansione (tasso di crescita medio dell'occupazione su base annua superiore al 20 % dal 2005 al 2008) e le «gazzelle» (imprese a forte crescita aventi un'età massima di cinque anni), create nel 2003 o nel 2004.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 295/2008 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità.

Al fine di limitare l'onere che grava sulle imprese e i costi sostenuti dagli Stati membri, occorre utilizzare, nel limite del possibile, i dati esistenti delle fonti amministrative.

Articolo 3

(2) Occorre pianificare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'uso del modulo flessibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) di detto regolamento e deciderne il campo di applicazione, l'elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da svolgere e i requisiti di qualità.

Le caratteristiche comprese nella raccolta dei dati sono le seguenti:

(3) L'accesso al finanziamento rappresenta un problema di rilievo nella maggior parte degli Stati membri e al tempo stesso nella Comunità. È evidente che le imprese europee soffrono di un deficit di finanziamento, in particolare nel caso di forte crescita o se possono essere qualificate come giovani imprese. Statistiche specifiche sono quindi necessarie per consentire di analizzare la situazione di queste imprese rispetto a quella dell'insieme delle piccole e medie imprese. Nella misura del possibile, occorre estrarre questi dati dalle fonti esistenti.

a) l'importanza della struttura della proprietà all'atto dell'avviamento dell'impresa e al momento dell'osservazione per l'accesso al finanziamento;

(4) Gli ulteriori dettagli tecnici eventualmente necessari formeranno oggetto di orientamenti e raccomandazioni elaborati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri.

b) il grado e il tasso di riuscita dei tentativi di ottenere vari tipi di finanziamento interno ed esterno e i motivi per i quali non sono stati ottenuti;

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

c) il livello delle garanzie per i prestiti alle imprese;

d) la percezione da parte del proprietario/direttore del costo e dell'onere legati all'ottenimento di prestiti e della situazione finanziaria dell'impresa;

e) l'importanza della scelta dell'istituzione finanziaria (prossimità geografica, in particolare nel caso di situazioni transfrontaliere, proprietario straniero o nazionale, stato anteriore di cliente, ecc.);

f) il rapporto indebitamento/fatturato e le altre correlazioni fra le caratteristiche finanziarie nei conti delle imprese e la loro importanza per la futura crescita dell'impresa;

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

